



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE TRENINO ALTO ADIGE
REGIONALKOMITEE TRENINO SÜDTIROL

Via G.B. Trener, 2/2 - 38121 TRENTO (TN)
TELEFONO: 0461 986480 – 0461 986739 - FAX: 0461 231325
Indirizzo Internet: www.figctaa.it
www.lnd.it
www.settoregiovanile.figc.it
e-mail: figctaa@figctaa.it



Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N°60 del 10/05/2012

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 Circolare n. 42 del 04/05/2012

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 10 – 2012 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 3 maggio 2012.

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 10 - 2012**

Oggetto: Conversione in legge n. 44 del 26 aprile 2012, del D.L..n. 16/2012 (decreto fiscale). Modifiche apportate in sede di conversione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 – S.O. n. 85/L – è stata pubblicata la legge n. 44 del 26 aprile 2012 che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento".

Tenuto conto della complessità delle modifiche apportate al testo del D.L. n. 16, si ritiene opportuno riproporre il contenuto della Circolare di questa Federazione n. 6 – 2012, prot. 11.1150, inserendovi, **in corsivo**, il testo delle modifiche stesse che possono interessare le società e le associazioni destinatarie della presente Circolare.

- Rateizzazione dei debiti tributari (art. 1)

L'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 stabiliva che in caso di mancato pagamento delle rate degli avvisi bonari, derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni annuali, si decadeva dal beneficio della rateazione. Detta disposizione è stata abrogata con il comma 1 dell'art 1. Pertanto, è possibile, ora, richiedere, alla ricezione della cartella di pagamento, la rateizzazione.

E' previsto per il debitore: a) la possibilità di un piano di ammortamento a rate crescenti; b) che non vi sia decadenza dal beneficio per il mancato pagamento della prima di due rate successive ma solo in presenza di inadempimento al versamento di due rate consecutive; c) dal momento della richiesta di rateazione è inibita la possibilità di adottare misure cautelari (ipoteca).

Inoltre, la presenza di una rateazione in corso non osta, come avveniva per il passato, alla partecipazione delle imprese ad una gara pubblica.

- Comunicazioni ed adempimenti formali (art. 2)

Con il comma 1 è introdotto il principio della cd. "remissione in bonis", consistente nella possibilità che viene concessa al contribuente di porre in essere, sempre che non sia intervenuta attività di accertamento, adempimenti di carattere formale (ad es. invio del Modello EAS, opzione L. 398/91, ecc.) la cui inosservanza impedisce l'accesso a regimi fiscali speciali o a particolari benefici tributari.

Il comma 2 prevede che, a partire dal 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2011-UNICO 2012 -, potranno partecipare al riparto del 5 per mille anche gli enti che, pur non avendo assolto tempestivamente gli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo, e avendo i requisiti necessari, presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre.

In tali ipotesi è necessario provvedere tempestivamente alla regolarizzazione e nel contempo al pagamento di una sanzione prevista nella misura minima di € 258.

Il successivo comma 6 semplifica, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli adempimenti dei soggetti passivi IVA relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione superiori ad € 3.000.

Viene, pertanto, stabilito che a prescindere da tale limite, gli operatori economici devono trasmettere all'Agenzia delle entrate l'importo complessivo delle operazioni attive e passive poste in essere nei confronti di ciascun fornitore.

In definitiva viene ripristinato l'obbligo dell'elenco dei clienti e fornitori.

La nuova disciplina scatta dal 1° gennaio 2012 ed è da ritenere che la novità debba riguardare anche gli elenchi dell'anno 2011 in scadenza il prossimo 30 aprile.

Resta immutata la disciplina relativa all'obbligo di comunicazione per le operazioni superiori ad € 3.600, IVA compresa, effettuate senza obbligo di fattura.

Il comma 7 stabilisce che negli atti da presentare all'amministrazione finanziaria il domicilio fiscale deve essere indicato solo se richiesto dall'ufficio.

Il comma 8 stabilisce che le operazioni attive e passive intercorse con soggetti residenti nei Paesi "black list", devono essere comunicate soltanto se di importo superiore ad € 500. Le comunicazioni relative al mese di febbraio 2012 devono essere fatte entro il prossimo 31 marzo (sabato) e, quindi, entro il successivo 2 aprile.

Il comma 13-ter inserisce tra i soggetti – commercianti al minuto – senza obbligo di emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, anche quelli che svolgono attività di organizzazioni di escursioni, giri turistici ed eventi similari effettuati dalle agenzie di viaggi e turismo.

Il comma 13-quater prevede che dal prossimo anno il contribuente potrà delegare agli intermediari abilitati non solo l'invio telematico di corrispettivi, fatture emesse e ricevute ma anche la predisposizione di liquidazioni periodiche IVA, modelli di versamento e dichiarazione IVA, mod. 770 semplificato, Cud e modelli di versamento delle ritenute.

La procedura di cancellazione delle ipoteche, cioè senza atto notarile, non rinnovate che trovava collocazione nel comma 14, è ora allocato nell'art. 6, comma 5-quinquedecies.

- Facilitazioni ad imprese e contribuenti (art. 3)

Con il comma 1 è previsto che il divieto del pagamento in contanti al di sopra della soglia di € 15.000 non si applica alle persone fisiche residenti fuori dal territorio nazionale e di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi della Unione Europea sempre che il cedente del bene o il prestatore del servizio acquisisca fotocopia del passaporto o autocertificazione del cessionario o del committente e versi il contante ricevuto, entro il primo giorno feriale successivo all'operazione, sul proprio c/c bancario/postale allegando copia della ricevuta di comunicazione preventiva che deve essere inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate dai cedenti e prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo. Nella comunicazione dovrà essere indicato il conto che si intende utilizzare.

Il comma 3 differisce al 1° luglio 2012 il termine dal quale il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore ad € 1.000 deve essere effettuato soltanto con assegni bancari o postali o con bonifici.

Il comma 4-bis prevede che i soggetti beneficiari di stipendi e pensioni corrisposti dalle pubbliche amministrazioni, che siano impossibilitati per comprovati e gravi motivi di salute a recarsi personalmente presso i locali di banche o di Poste italiane SpA per l'apertura del prescritto c/c, possono delegare all'apertura del c/c stesso intestato ai soggetti medesimi, i soggetti delegati alla riscossione dei compensi stessi.

Il comma 4-quater eleva a € 400.000 il limite del volume d'affari per le prestazioni di servizi e di € 700.000 per le cessioni di beni, sotto il quale si è ammessi alla tenuta di un bollettario ai fini della fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate. Per i contribuenti che esercitano entrambe le attività il limite è elevato a € 700.000.

I successivi commi 5, 6 e 7 dispongono in materia di pignoramento di stipendi. La quota pignorabile non può eccedere, per somme non superiori a € 2.500, un decimo dello stipendio; per le somme tra 2.500 e 5.000 euro la quota non può eccedere un settimo dell'importo stesso. Per le somme superiori a 5 mila euro resta la soglia del quinto dello stipendio stesso.

Inoltre, l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 20.000 euro.

Il comma 6-bis prevede l'esenzione da IRPEF delle somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari di dipendenti nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Il comma 7 abroga l'art. 7, comma 2, lett. gg-decies del D.L. "Sviluppo" n. 70/2011 convertito nella legge n. 116 del 12 luglio 2011, che prevede che l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a € 20.000 se il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare adibita a propria abitazione principale e ad € 8.000 negli altri casi.

I commi 8 e 9 prevedono che a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, le spese, fino a 1.000 euro, di competenza di due periodi d'imposta, a modifica dell'art. 66, comma 3 del TUIR, possono essere dedotte dalle imprese minori, a scelta per intero nell'esercizio in cui il documento, anziché ricevuto, è stato registrato.

Il comma 10 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30, con riferimento a ogni periodo d'imposta. Resta, invece, fermo il limite minimo di versamento previsto per il saldo delle imposte.

Il comma 12 stabilisce, che nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative all'anno di imposta 2012 tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Il comma 15 abroga l'imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro all'estero, già prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011.

- Termini per adempimenti fiscali (art. 3-quater)

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

- Fiscalità locale (art. 4)

Il comma 1 stabilisce la data del 20 dicembre entro la quale devono essere pubblicate le delibere sulle addizionali comunali all'IRPEF

Il comma 1-quater stabilisce che l'imposta di scopo si applica sulla stessa base imponibile dell'IMU.

Il comma 5 comporta correttivi in materia di IMU. Tra l'altro, nel caso di nuclei familiari che hanno residenza o dimora abituale in due immobili diversi nello stesso Comune, viene previsto che le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

*E' poi, previsto che l'IMU relativa **all'abitazione principale** possa essere versata, per l'anno 2012, **in tre rate** in scadenza il 18 giugno, il 16 settembre ed il 17 dicembre. Le prime due rate devono essere ciascuna pari ad 1/3 del totale calcolato sull'aliquota base **(0,4 per cento)** e sulle detrazioni base, mentre con la terza dovrà essere versato il saldo calcolato sulle aliquote che verranno stabilite dai Comuni. Per le seconde abitazioni il versamento dovrà invece aver luogo in due rate (18 giugno e 17 dicembre) la prima delle quali calcolata al 50% sull'aliquota base (0,76%) e la seconda a saldo calcolando l'aliquota che verrà stabilita dal Comune.*

Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari non locate di anziani e disabili residenti in istituti di ricovero.

Mentre per l'abitazione principale l'IMU è destinata interamente al Comune, allo Stato è riservata una quota dell'IMU, gravante sulle seconde case, pari allo 0,38%. Il contribuente dovrà effettuare quindi, per le seconde case, un doppio versamento; uno a favore dello Stato ed uno a favore del Comune con distinti codici tributo.

*Tra i fabbricati **esenti dall'IMU** figurano quelli utilizzati dagli enti non commerciali, destinati **esclusivamente** allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, **sportive**, ecc. (vedasi Circolare FIGC-UST n. 2-2012 del 19 gennaio 2012, prot. 11.906)*

Con il comma 12 è previsto che il Direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento definisca le modalità di presentazione delle istanze di rimborso IRAP, relative a periodi di imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data del 2 marzo 2012, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti.

Il comma 12-quinquies stabilisce che per i coniugi separati o divorziati si dispone che, ai soli fini IMU, il coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale sia considerato titolare del diritto di abitazione e quindi soggetto passivo dell'imposta ed avente diritto alle detrazioni relative.

- Misure di contrasto all'evasione (art. 8)

Con il comma 1 viene sancito il principio della indeducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reati più gravi.

Sono, pertanto, indeducibili i costi e le spese relative a beni e prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio. Ne consegue che l'ineducibilità non trova applicazione per i delitti colposi in ragione della non intenzionalità della condotta.

Il successivo comma 2 introduce una specifica sanzione pecuniaria per l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, nella misura dal 25 al 50% dell'ammontare delle spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

Il comma 4 stabilisce che l'Agenzia delle entrate possa determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo sulla base dei dati e notizie comunque raccolti prescindendo dalle risultanze del bilancio (accertamento induttivo) quando è stata omessa la presentazione dei modelli relativi all'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti nonché di infedele compilazione degli stessi modelli che comporta una differenza superiore al 15% e, comunque, ad € 50.000 tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

Il successivo comma 5 prevede l'applicabilità delle suddette disposizioni agli accertamenti notificati a partire da 2 marzo u.s..

Con i commi 6 e 7 viene previsto che le comunicazioni di infrazioni alle disposizioni in materia di limitazione all'uso del contante devono essere fatte direttamente alla Guardia di Finanza la quale, se del caso, ne darà notizia all'Agenzia delle entrate.

Il comma 8 stabilisce che le Agenzie fiscali e la Guardia di Finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Il comma 11 abroga la norma (art. 14, comma 10 D.L. 183/2011) che prevedeva la sostituzione della contabilità semplificata con gli estratti conto bancari. Ciò in quanto è previsto, a far tempo dal 2013, un particolare regime premiale che introduce altre forme di semplificazione contabili (art. 190 D.L. n. 201/2011).

Il comma 12 stabilisce che l'agente della riscossione comunichi al contribuente, con una raccomandata semplice, di aver preso in carico le somme dallo stesso dovute.

I commi da 13 a 16 dispongono in materia di imposta di bollo sui depositi bancari e postali. L'imposta si applica, a far tempo dal 1° gennaio 2012, nella misura dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per il 2013.

E' prorogato al 16 luglio il versamento del bollo per le attività scudate e non sono applicate sanzioni per i versamenti fatti fino al 2 marzo u.s.. Non è precluso l'accertamento dell'IVA sulle medesime attività.

Con i commi 18, 19 e 20 sono state introdotte disposizioni di contrasto agli abusi nella utilizzazione dei crediti IVA in compensazione.

La compensazione del credito annuale/infrannuale IVA superiore ad € 10.000 annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito (comma 18).

E' fissato in 5.000 euro, anziché in 10.000, il limite entro il quale è possibile compensare il credito IVA senza aver preventivamente presentato la dichiarazione. Ciò, si ritiene, a far tempo dal 2 marzo 2012.

Il comma 22 dispone che l'accesso diretto nelle sedi degli enti non commerciali non necessita più dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Come è noto, in carenza di siffatta autorizzazione, le verifiche e gli atti amministrativi conseguenti risultavano nulli ancorchè il contribuente avesse dato il consenso all'accesso, in quanto le sedi erano assimilabili ad abitazioni private.

Il comma 23 dispone la soppressione dell'Agenzia per le organizzazioni Onlus.

- Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi (art. 10)

Sono state introdotte nuove misure per il controllo dei locali dove si effettuano operazioni di gioco e scommesse o sono installati apparecchi videogiochi nonché per il controllo della documentazione antimafia che viene esteso anche al coniuge, ai parenti e agli affini entro il terzo grado dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi.

- Modifiche in materia di sanzioni amministrative (art. 11)

I commi 1, 2 e 3 introducono specifiche sanzioni per l'omessa comunicazione delle minusvalenze relative a titoli quotati di ammontare superiore ad € 50.000 nonché delle minusvalenze di importo superiore a 5 milioni di euro su partecipazioni immobilizzate.

La sanzione è del 10% delle minusvalenze stesse con un minimo di € 500 ed un massimo di € 50.000.

Il comma 7 prevede una sanzione amministrativa in caso di mancata o tardiva presentazione degli atti di aggiornamento catastale per le unità immobiliari alle quali era stata attribuita una rendita presunta.

Con il comma 8 sono introdotte nuove sanzioni in materia di esportazione di capitali in contanti. Il trasporto di denaro all'estero di importo superiore ad € 10.000 senza la preventiva comunicazione in dogana, comporta il sequestro delle somme nel limite del 30% se l'eccedenza (oltre i 10.000 euro consentiti) è contenuta entro € 10.000 e nel limite del 50% se l'importo è superiore a detto limite.

Anche la normativa sull'oblazione è modificata. Infatti, il limite per poter fruire dell'oblazione scende da € 250.000 ad € 40.000 e l'aliquota fissa per il pagamento in forma ridotta viene stabilita nella misura del 5% solo per le violazioni contenute nei primi 10.000 euro e del 15% per l'eccedenza non dichiarata fino ad € 40.000.

Aumenta, poi, da uno a cinque anni il lasso di tempo entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile il pagamento in forma ridotta.

2.2 Comunicato Ufficiale n. 178 del 09/05/2012

Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 141/A della F.I.G.C., inerente la modifica del comma 6, dell'art. 15, delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 141/A DEL 07/05/2012

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012;
- Ritenuto opportuno modificare comma 6 dell'art. 15 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di modificare il comma 6 dell'art. 15 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato A).

NUOVO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 15 Affiliazione</p> <p>1) ...omissis...</p> <p>2) ...omissis...</p> <p>3) ...omissis...</p> <p>4) ...omissis...</p> <p>5) ...omissis...</p> <p>6) Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato, mediante versamento di apposita tassa.</p> <p>7) ...omissis...</p> <p>7) bis...omissis...</p> <p>8) ...omissis</p>	<p style="text-align: center;">Art. 15 Affiliazione</p> <p>1) invariato</p> <p>2) invariato</p> <p>3) invariato</p> <p>4) invariato</p> <p>5) invariato</p> <p>6) Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.</p> <p>7) invariato</p> <p>7) bis invariato</p> <p>8) invariato</p>

2.3 Comunicato Ufficiale n. 179 del 09/05/2012

Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 142/A della F.I.G.C., inerente la modifica dell'art. 85, delle N.O.I.F. e l'art. 10 del C.G.S.

Gli interessati potranno leggere, scaricare o stampare gli allegati al Comunicato Ufficiale n. 179 del 09/05/2012 dal sito www.lnd.it alla pagina Comunicazione/Comunicati Ufficiali.

2.4 Comunicato Ufficiale n. 180 del 09/05/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 143/A della F.I.G.C., inerente l'approvazione di modifiche al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Gli interessati potranno leggere, scaricare o stampare gli allegati al Comunicato Ufficiale n. 180 del 09/05/2012 dal sito www.lnd.it alla pagina Comunicazione/Comunicati Ufficiali.

2.5 Comunicato Ufficiale n. 184 del 09/05/2012

Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 149/A della F.I.G.C., inerente i parametri VP/DF.

COMUNICATO UFFICIALE N. 149/A del 07/05/2012

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012;
- vista la comunicazione della Co.Vi.So.C., con cui l'organo di controllo ha rappresentato che il rapporto VP/DF di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., possa essere determinato in misura non inferiore a 4 unità di valore della produzione per 1 unità di debiti finanziari;
- visti l'art. 27, comma 2 dello Statuto e l'art. 85, lett. A), Par. VIII e lett. B), Par. VIII delle NOIF

d e l i b e r a

di fissare il rapporto VP/DF di cui all'art. 85, lett. A), Par. VIII e lett. B), Par. VIII delle N.O.I.F, nella misura minima di 4 unità di valore della produzione per 1 unità di debiti finanziari.

2.6 Comunicato Ufficiale n. 185 del 09/05/2012

Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 151/A della F.I.G.C., inerente i termini dei tesseramenti della L.N.D. per la stagione sportiva 2012/2013.

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 27 aprile 2012 ha deliberato:

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., fino al 31 **maggio 2013**.

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o i Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato:

- da lunedì 2 luglio 2012 a sabato 30 marzo 2013 (ore 12.00)

La data di invio o di deposito delle richieste presso le Divisioni o Comitati competenti stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da domenica 1° luglio a lunedì 31 luglio 2012 (ore 19.00)* - autonoma sottoscrizione- Art. 103 N.O.I.F.
- *da mercoledì 1 agosto a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)* - con consenso della società dilettantistica -
- *da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)* - con consenso della società dilettantistica -

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da lunedì 2 luglio a lunedì 17 settembre 2012 (ore 19.00)**
- b) da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)**

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.)

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei trasferimenti, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

3. Trasferimenti di calciatori “Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)**
- b) da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)**

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento dovrà pervenire o essere depositata nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di A, B, 1^ e 2^ Divisione a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da lunedì 2 luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00)

b) - da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento devono essere depositate o spedite, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati Regionali e alle Divisioni di competenza entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito o, nel caso di spedizione a mezzo posta, dalla data di spedizione del plico raccomandato sempre che l'accordo pervenga entro i dieci giorni successivi alla data di chiusura dei trasferimenti.

Le liste di trasferimento possono essere depositate, sempre entro i termini di chiusura dei **trasferimenti**, anche presso le Delegazioni provinciali della Regione di appartenenza della Società cessionaria.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103bis NOIF

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" deve avvenire nel rispetto dell'art. 103bis, comma 2, delle NOIF

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le richieste di tesseramento a favore di società dilettantistiche, da parte di calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, possono avvenire:

- da lunedì 2 luglio a lunedì 31 dicembre 2012 (ore 12.00)

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso le Divisioni o i Comitati Regionali di competenza, oppure spedite a mezzo posta. In quest'ultimo caso il tesseramento decorre dalla data di spedizione del plico postale, semprechè lo stesso pervenga entro il **10 gennaio 2013**.

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori stranieri provenienti o provenienti da Federazione estera

La società di Lega Nazionale Dilettanti può tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero **maggiorenne** proveniente o proveniente da Federazione estera purché sia documentato quanto previsto dall'art. 40, comma 11, punto 1) e 2), delle N.O.I.F..

La richiesta di tesseramento deve essere inoltrata presso l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

In virtù delle direttive rese note dalla FIFA in ordine all'art. 4 (allegato 3 del Regolamento dello status e transfert dei calciatori), i calciatori provenienti da Federazione estera, non possono essere acquisiti in prestito da società dilettantistiche.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da lunedì 2 luglio a lunedì 16 luglio 2012 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Liste di svincolo suppletive

- da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **18 dicembre 2012**.

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^a Divisione al Campionato Nazionale Dilettanti, può essere sottoscritto:

- da domenica 1° luglio a venerdì 31 agosto 2012 (ore 19.00) – autonoma sottoscrizione

- da giovedì 3 gennaio a giovedì 31 gennaio 2013 (ore 19.00) – con consenso della società dilettantistica

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati e le Divisioni della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **29 giugno 2013** (ore 12.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal **1° luglio 2013**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI
"GIOVANI"

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da lunedì 3 dicembre a lunedì 17 dicembre 2012 (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **18 dicembre 2012**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art. 118 delle Norme Organizzative Interne

Per la Stagione Sportiva 2012/2013, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art. 118 delle NOIF è **da lunedì 2 luglio a lunedì 1° ottobre 2012**.

2.7 Comunicato Ufficiale n. 186 del 09/05/2012

Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 153/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali per illeciti sportivi disciplinari amministrativi.

COMUNICATO UFFICIALE N. 153/A del 07/05/2012

**ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI E LE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 6, 7 E 8
DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

Il Presidente Federale

- Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale i termini vengono così determinati:
 - il termine di 5 giorni previsto dall'art. 30 comma 8 e dall'art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 3 giorni;
 - il termine di 10 giorni previsto dall'art. 30 comma 9 e dall'art. 41 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.
- 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte di Giustizia Federale avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:
 - a) le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
 - b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
 - c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:
 - la Segreteria della Corte di Giustizia Federale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Corte stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
 - le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale le relative ricevute;
 - le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Corte di Giustizia Federale;
 - le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
 - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
 - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.
 - d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:

- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
- le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Corte di Giustizia Federale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
- entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
- copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Corte di Giustizia Federale.

2.8 Comunicato Ufficiale n. 187 del 09/05/2012

Stagione Sportiva 2011/2012

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 154/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali per illeciti sportivi in ambito dilettantistico.

COMUNICATO UFFICIALE N. 154/A del 07/05/2012

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER I PROCEDIMENTI RIGUARDANTI GLI ILLECITI SPORTIVI RELATIVI A CAMPIONATI ORGANIZZATI IN AMBITO REGIONALE E PROVINCIALE

Il Presidente Federale

- Ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare sollecita conclusione agli eventuali procedimenti riguardanti gli illeciti sportivi relativi a campionati organizzati in ambito regionale e provinciale;
- visto l'art. 33, comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti sopra richiamati, le seguenti modalità procedurali e le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) Per i procedimenti di prima istanza presso la Commissione Disciplinare Territoriale i termini vengono così determinati:
 - il termine di 5 giorni previsto dall'art. 30 comma 8 e dall'art. 41 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 3 giorni;
 - il termine di 10 giorni previsto dall'art. 30 comma 9 e dall'art. 41 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva è ridotto a 5 giorni.
- 2) Per i procedimenti di ultima istanza presso la Commissione Disciplinare Nazionale avranno validità i seguenti termini e modalità procedurali:

- a) le decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali;
- b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta (accompagnata dalla relativa tassa, se dovuta) di ottenere copia degli atti ufficiali;
- c) nel caso in cui venga fatta richiesta di copia degli atti:
- la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale provvederà a porre gli stessi a disposizione degli interessati che dovranno operarne il ritiro presso la sede della Commissione stessa nel giorno da quest'ultima fissato;
 - le parti appellanti, nell'impugnare la decisione con la richiesta di ottenere copia degli atti, dovranno darne contestuale comunicazione telegrafica alle controparti, allegando alla richiesta che andranno a depositare presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale le relative ricevute;
 - le controparti, ove intendano anch'esse ottenere copia degli atti, potranno, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione, provvedere al ritiro presso la Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale;
 - le parti appellanti, entro il secondo giorno successivo al ritiro della copia degli atti, dovranno depositare i motivi di gravame; copie degli stessi dovranno essere depositate anche per conoscenza delle controparti;
 - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione; entro il termine di un giorno dal ritiro della copia dei motivi potranno provvedere al deposito di proprie controdeduzioni;
 - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza della parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale.
- d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti:
- copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti;
 - le controparti verranno immediatamente informate dalla Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale dell'avvenuto deposito e dovranno provvedere al ritiro delle copie loro destinate entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione;
 - entro il termine di un giorno dal ritiro delle copie dei motivi di gravame, le controparti potranno depositare proprie controdeduzioni;
 - copia delle controdeduzioni dovrà essere depositata anche per conoscenza delle parti appellanti, che ne verranno rese immediatamente edotte a cura della Segreteria della Commissione Disciplinare Nazionale.

2.9 Comunicato Ufficiale n. 188 del 9/5/2012

188/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 20 Aprile 2012, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;Dr.Carlo NEGRI –Vice Presidente;
Avv.Marco BELLINI BRESSI; Dr.Giuseppe BLUMETTI; Avv.Luca FIORMONTE; Avv.Carlo GRECO;
Dr.Paolo MAGRELLI; Avv.Davide PALLOTTINO; Avv.Salvatore SCARFONE; Dr.Vincenzo STELLA;
Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti Sig.Enrico CIUFFA Segretario

...omissis...

12) RICORSO DEL CALCIATORE Giuliano STHEINHAUS/TRENTO CALCIO 1921 S.r.l.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/1/2012 il sig.Giuliano STHEINHAUS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.TRENTO CALCIO 1921, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.250,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11

Precisando di aver percepito rate per €650,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.650,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 al pagamento in favore del sig.Giuliano STHEINHAUS, della somma di €2.650,00. Dispone la restituzione della tassa redamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Trentino Alto Adige i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

...omissis...

2.10 Comunicato Ufficiale n. 189 del 09/05/2012

CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2011/2012 FASE NAZIONALE

Si riporta di seguito l'elenco delle Società che, dopo lo svolgimento delle fasi regionali, hanno acquisito il diritto di partecipazione alla fase nazionale del Campionato Juniores riservato alle squadre regionali:

ABRUZZO:	VINCENTE ABRUZZO
BASILICATA:	POLICORO HERACLEA di Policoro (MT)
CALABRIA:	ROCCELLA di Roccella Jonica (RC)
CAMPANIA:	VINCENTE CAMPANIA
EMILIA R.:	ROMAGNA CENTRO di Cesena (FC)
FRIULI V.G.:	VINCENTE FRIULI V.G.
LAZIO:	VIGOR PERCONTI di Roma (RM)
LIGURIA:	ARENZANO di Arenzano (GE)

LOMBARDIA:	VINCENTE LOMBARDIA
MARCHE:	MACERATESE di Macerata (MC)
MOLISE:	VINCENTE MOLISE
PIEMONTE V.A.:	VINCENTE PIEMONTE V.A.
PUGLIA:	MANFREDONIA CALCIO di Manfredonia (FG)
SARDEGNA:	FERTILIA di Fertilia (SS)
SICILIA:	RIVIERA MARMI CUSTONACI di Custonaci (TP)
TOSCANA:	VINCENTE TOSCANA
TRENTINO A.A.:	BRIXEN di Bressanone (BZ)
UMBRIA:	NARNESE di Narni (TR)
VENETO:	LIVENTINA GORGHENSE di Motta di Livenza (Tv)

In linea con le disposizioni del Regolamento della Manifestazione, E NEL RISPETTO DELL'ART. 3 DEL SUDDETTO Regolamento, pubblicato con C.U. N. 69 del 6 ottobre 2011, le 19 squadre *ammesse sono suddivise in 8 gironi così costituiti:*

n°3 da 3 squadre ciascuno (triangolari)

n°5 da 2 squadre ciascuno (gare di andata e ritorno)

Le relative composizioni, come dal richiamato C.U. N. 69, vengono stabilite nel modo seguente:

Girone A: ARENZANO - VINC. LOMBARDIA – VINC. PIEMONTE V.A. (triangolare)

Girone B: BRIXEN – LIVENTINA GORGHENSE – VINC. FRIULI V.G. (triangolare)

Girone C ROMAGNA CENTRO – VINC. TOSCANA (andata e ritorno)

Girone D: MACERATESE – NARNESE (andata e ritorno)

Girone E: FERTILIA – VIGOR PERCONTI (andata e ritorno)

Girone F: VINC. ABRUZZO – VINC. MOLISE (andata e ritorno)

Girone G: MANFREDONIA – POLICORO H. – VINC. CAMPANIA (triangolare)

Girone H: RIVIERA MARMI CUSTONACI – ROCCELLA (andata e ritorno)

Il calendario della manifestazione viene confermato come segue:

16 maggio 2012 1ª gara triangolari - ottavi andata

19 maggio 2012 2ª gara triangolari – ottavi ritorno

23 maggio 2012 3ª gara triangolari

30 maggio 2012 quarti andata

2 giugno 2012 quarti ritorno

9 giugno 2012 semifinali andata

13 giugno 2012 semifinali ritorno

20 giugno 2012 finale a Roma

Ciò premesso, si riporta di seguito il programma della prima fase; l'ordine di svolgimento è stato stabilito da apposito sorteggio:

mercoledì 16 maggio 2012 ore 15.30

Girone A: ARENZANO – VINC. LOMBARDIA Campo “NAZARIO Gambino” Via del mare – Arenzano (GE)

Rip.: VINC. PIEMONTE V.A.

Girone B: BRIXEN – LIVENTINA GORGHENSE Campo “Jugendhort Klaus Seebacher” – Bressanone (BZ) – sintetico

Rip.: VINC. FRIULI V.G.

Girone D: NARNESE – MACERATESE Campo “San Paolo” – Narni Scalo (TR)

Girone E: VIGOR PERCONTI – FERTILIA Campo “C.S. Vigor” – Via I. Giordani Loc. Colli Aniene – Roma – sintetico

Girone G: MANFREDONIA – POLICORO H. Campo Comunale “Miramare” di Manfredonia (FG) sint.

Rip.: VINC. CAMPANIA

Girone H.: ROCCELLA – RIVIERA MARMI CUSTONACI Campo Com.le di Roccella Jonica (RC) – sint.

sabato 19 maggio 2012 ore 15.30

Girone A: 2ª gara triangolare

Girone B: 2ª gara triangolare

Girone C: ROMAGNA CENTRO – VINC. TOSCANA Centro Sportivo Romagna Centro Campo n. 1 - Cesena

Girone D: MACERATESE – NARNESE Campo “Helvia Recina” – Macerata (MC)

Girone E: FERTILIA – VIGOR PERCONTI Campo Comunale “A. Cattaldi” Loc. Santa Maria La Palma – Alghero (SS) - Sintetico

Girone F: VINC. MOLISE – VINC. ABRUZZO

Girone G: 2ª gara triangolare

Girone H: RIVIERA MARMI CUSTONACI – ROCCELLA Campo Comunale “Cornino” – Custonaci (TP) - sintetico

mercoledì 23 maggio 2012 ore 15.30

Girone A: 3ª gara triangolare

Girone B: 3ª gara triangolare

Girone C: VINC. TOSCANA – ROMAGNA CENTRO

Girone F: VINC. ABRUZZO – VINC. MOLISE

Girone G: 3ª gara triangolare

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

1) LIMITI DI ETA'

Le squadre partecipanti debbono essere esclusivamente formate da calciatori nati dal 1° gennaio 1993 in poi, e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età. E' consentito l'impiego, in assoluto, di non più di **tre calciatori “fuori quota”**, nati dal 1° gennaio 1992 in poi.

2) SOSTITUZIONI CALCIATORI

Nel corso di tutte le gare del Torneo e' consentita in qualsiasi momento la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto (art. 74/1° comma delle N.O.I.F.)

3) ASSISTENZA MEDICA

Si specifica che per le gare della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti, la squadra ospitante dovrà garantire la presenza sul campo di un Medico e di un'ambulanza.

4) EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione, inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale, non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S.

5) DISCIPLINA SPORTIVA

Per la disciplina sportiva della fase finale del Campionato Juniores Dilettanti si rimanda alle disposizioni contenute nel C.U. N. 60/A della F.I.G.C., pubblicato l'8 agosto 2011 .

6) VARIE

Si rende noto, alle società interessate, che ogni comunicazione inerente il Regolamento della manifestazione (**pubblicato dalla L.N.D. con C.U. N. 69 del 6 ottobre 2011**) e in particolare quelle relative agli eventuali reclami, devono pervenire al seguente numero di FAX: 06/32822708. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali inerenti lo svolgimento della fase finale del Campionato Juniores Dilettanti 2011/2012 avverrà sul sito web della L.N.D. all'indirizzo www.lnd.it.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 Segreteria

3.1.1 BENEMERENZE 2011/2012

Si comunica che la Commissione Benemerenze, esaminate le proposte avanzate da questo Comitato Regionale, ha deciso in unanime accordo con il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, di assegnare le Benemerenze ai seguenti Dirigenti:

Dirigenti di Società con almeno 20 anni di attività

AMORT RICHARD	Dirigente della Società U.S.D. FORTEZZA
KIRCHLER CHRISTOF	Vice Presidente della Società SSV. AHRNTAL
MORESCO DANILO	Presidente della Società U.S.D. GARIBALDINA

Dirigenti Federali con almeno 20 anni di attività

ANDREATA PATRIZIA	Segretario Comitato Regionale
PEDRAZZOLI NICOLO'	Vice Presidente Commissione Disciplinare

Dirigenti Federali con oltre 30 anni di attività

AGOSTINELLI MAURIZIO	Presidente Commissione Disciplinare
-----------------------------	-------------------------------------

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Si comunica che la Commissione Benemerenze, esaminate le proposte avanzate dai Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, ha deciso in unanime accordo con il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico, di assegnare le Benemerenze ai seguenti Dirigenti:

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO

HANNI BERNHARD	Dirigente Società S.V. LATSCH
BACHER HELMUTH	Dirigente Società ASV.SSD STEGEN STEGONA

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO

BORTOLI GIANFRANCO	Dirigente A.S.D. Calavino
IORI SANTINA	Dirigente U.S. Calcio Bleggio
STABILE BERNARDO	Dirigente Federale

La consegna delle Benemerenze avrà luogo sabato 12 maggio 2012 presso l'HOTEL HILTON ROME AIRPORT a Fiumicino - Roma, alla presenza delle massime autorità calcistiche nazionali.

3.1.2 PLAY – OUT CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 – SERIE C1

CALENDARIO PLAY- OUT – GARA DI ANDATA

LUNEDI' 14 MAGGIO 2012

a Rovereto Palazzetto Ore 21.00 **FUTSAL SACCO** - **CALCETTO LAIVES BMM**

CALENDARIO PLAY- OUT – GARA DI RITORNO

VENERDI' 18 MAGGIO 2012

a S.Giacomo Laives Pal. Ore 20.30 **CALCETTO LAIVES** - **FUTSAL SACCO**

MODALITÀ TECNICHE:

La gara di Play Out si disputerà con gara di andata e ritorno in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei due incontri regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica.

In caso di perdurante parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del Campionato.

La Società perdente retrocederà nella categoria inferiore

Disciplina sportiva

Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Out; invece le squalifiche riportate in Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, devono essere scontate.

Nelle gare di Play Out, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente scontate nelle gare, slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato.

3.2 Modifiche al programma gare

3.2.1 CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE C

11^a giornata di ritorno

di data e orario

gara VIPITENO STERZING – BRIXEN OBI disputasi lunedì 21 maggio 2012 ore 19.00 a Vipiteno Sud.

3.2.2 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE

10^a giornata di ritorno

di data e orario

gara ARCO 1895 – FERSINA PERGINESE disputasi sabato 12 maggio 2012 ore 16.00 a Arco Via Pomerio B.

3.2.3 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE

11^a giornata di ritorno

di data e orario

gara MERANO MERAN C. – VALLE DI NON disputasi mercoledì 23 maggio 2012 ore 16.00 a Merano Confluenza sint..

4. RISULTATI GARE E CLASSIFICHE

4.1 Risultati pervenuti in ritardo

4.1.1 CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE

GARE DEL 29/04/2012 - 7^a giornata di ritorno

ARCO 1895	- BOZNER	2 – 0
MORI S. STEFANO	- ROVERETO	2 – 2

4.2 Gare di recupero

4.2.1 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE

GARA DEL 03/05/2012 - 3^a giornata di ritorno

VALLE DI NON	- ROVERETO	1 – 0
--------------	------------	-------

4.3 Gare del 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 maggio 2012

CAMPIONATO ECCELLENZA

DATA	GIORNATA			
6/05/12	14/R	BRIXEN	PLOSE	2 - 3
		EPPAN	VALLAGARINA S.C.A.R.L.	3 - 0
		NATURNS	FERSINA PERGINESE	0 - 0
		PORFIDO ALBIANO	TERMENO TRAMIN	2 - 1
		ROITALIANA	MORI S.STEFANO	2 - 0
		ROVERETO	ALENSE	1 - 3
		SALORNO RAIFFEISEN	AHRNTAL	0 - 2
		TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	MAIA ALTA OBERMAIS	2 - 1

CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.FERSINA PERGINESE	79	29	25	4	0	73	18	55	0
2 S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	58	29	18	4	7	63	34	29	0
3 A.S.D.PORFIDO ALBIANO	50	29	14	8	7	54	36	18	0
4 A.S.D.MORI S.STEFANO	48	29	13	9	7	51	37	14	0
5 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS	47	29	13	8	8	38	25	13	0
6 U.S.D.SALORNO RAIFFEISEN	45	29	13	6	10	47	37	10	0
7 S.S.V.BRIXEN	39	29	11	6	12	39	39	0	0
8 A.F.C.EPPAN	39	29	11	6	12	34	44	10-	0
9 U.S.D.ALENSE	37	29	9	10	10	33	34	1-	0
10 S.S.V.AHRNTAL	36	29	9	9	11	48	49	1-	0
11 S.C. PLOSE	34	29	9	7	13	37	53	16-	0
12 S.S.V.NATURNS	33	29	7	12	10	35	42	7-	0
13 S.V. TERMENO TRAMIN	32	29	9	5	15	33	41	8-	0
14 A.S.D.ROITALIANA	31	29	8	7	14	25	43	18-	0
15 U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L.	23	29	6	5	18	34	62	28-	0
16 U.S. ROVERETO	10	29	2	4	23	20	70	50-	0

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

DATA	GIORNATA			
1/05/12	14/R	ALENSE	ARCO 1895	4 - 2
		BOZNER	BRIXEN	0 - 4
		FERSINA PERGINESE	NATURNS	5 - 0
		MAIA ALTA OBERMAIS	TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	2 - 0
		ROITALIANA	MORI S.STEFANO	N.P.R.A.
		TERMENO TRAMIN	PORFIDO ALBIANO	5 - 0
		VALLAGARINA S.C.A.R.L.	EPPAN	0 - 1
		VILLAZZANO	SALORNO RAIFFEISEN	0 - 1

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

5/05/12 15/R	ARCO 1895	FERSINA PERGINESE	0 - 3
	BRIXEN	ALENSE	N.P.R.A.
	MORI S.STEFANO	TERMENO TRAMIN	4 - 0
	NATURNS	VILLAZZANO	0 - 0
	PORFIDO ALBIANO	MAIA ALTA OBERMAIS	2 - 1
	SALORNO RAIFFEISEN	ROITALIANA	3 - 0
	TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	VALLAGARINA S.C.A.R.L.	4 - 1
7/05/12 15/R	EPPAN	BOZNER	1 - 0

CLASSIFICA CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.S.V.BRIXEN	73	29	23	4	2	70	21	49	0
2 U.S.D.SALORNO RAIFFEISEN	66	30	21	3	6	70	40	30	0
3 S.S.V.NATURNS	58	30	17	7	6	53	41	12	0
4 A.S.D.MORI S.STEFANO	57	29	18	3	8	86	39	47	0
5 S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	56	30	17	5	8	57	31	26	0
6 A.S.D.FERSINA PERGINESE	53	30	15	8	7	63	40	23	0
7 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS	48	30	15	3	12	66	56	10	0
8 A.F.C.EPPAN	44	30	13	5	12	39	30	9	0
9 U.S. VILLAZZANO	41	30	11	8	11	47	47	0	0
10 F.C. BOZNER	37	30	10	7	13	35	52	17-	0
11 A.S.D.ROITALIANA	32	29	9	5	15	43	54	11-	0
12 S.V. TERMENO TRAMIN	32	30	10	2	18	38	54	16-	0
13 U.S. VALLAGARINA S.C.A.R.L.	26	30	8	2	20	38	69	31-	0
14 U.S.D.ARCO 1895	24	30	7	3	20	39	70	31-	0
15 A.S.D.PORFIDO ALBIANO	17	30	4	5	21	54	104	50-	0
16 U.S.D.ALENSE	13	29	3	4	22	30	80	50-	0

La Società BRIXEN è campione Regionale Juniores.

Il Comitato Regionale esprime il proprio compiacimento alla Società BRIXEN per l'ambito traguardo raggiunto e auspica che possa rappresentare al meglio la regione Trentino Alto Adige nella successiva fase nazionale.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

DATA	GIORNATA			
4/05/12 15/R	BRNZOLO VADENA FUTSAL C.	FUTSAL SACCO	6 - 1	
	CALCETTO LAIVES B.M.N.M.	POOL CALCIO A 5 BOLZANO	3 - 2	
	FUTSAL BOLZANO 2007	CALCIO 5 SAN GOTTARDO	3 - 3	
	GIACCHABITAT TRENTO	IMPERIAL GRUMO A.S.D.	6 - 6	
	KAOS BOLZANO	LIZZANA C.S.I.	6 - 5	
	SPORT FIVE ROVERETO 2011	HDI ASSICURAZIONI TRENTO	0 - 6	
	TAVERNARO	GREEN TOWER TRENTO	4 - 4	

CLASSIFICA CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 A.S.D.HDI ASSICURAZIONI TRENTO	82	28	27	1	0	188	38	150	0
2 A.S.D.FUTSAL BOLZANO 2007	72	28	23	3	2	154	71	83	0
3 A.S.D.BRONZOLO VADENA FUTSAL C.	58	28	18	4	6	132	92	40	0
4 S.S.D.GREEN TOWER TRENTO	56	28	17	5	6	144	80	64	0
5 A.S.D.KAOS BOLZANO	44	28	12	8	8	97	96	1	0
6 S.S.D.SPORT FIVE ROVERETO 2011	43	28	13	4	11	100	92	8	0
7 CALCIO 5 SAN GOTTARDO	42	28	13	3	12	113	110	3	0
8 A.S.D.GIACCHABITAT TRENTO	32	28	9	5	14	106	117	11-	0
9 A.S.D.POOL CALCIO A 5 BOLZANO	32	28	9	5	14	89	113	24-	0
10 U.S. LIZZANA C.S.I.	31	28	10	1	17	134	182	48-	0
11 IMPERIAL GRUMO A.S.D.	26	28	7	5	16	100	137	37-	0
12 A.S.D.TAVERNARO	25	28	6	7	15	104	161	57-	0
13 A.S.D.FUTSAL SACCO	22	28	6	4	18	77	109	32-	0
14 A.S.D.CALCETTO LAIVES B.M.N.M.	18	28	4	6	18	71	131	60-	0
15 U.S. COMANO TERME E FIAVE	15	28	4	3	21	88	168	80-	0

La Società HDI ASSICURAZIONI TRENTO è ammessa al Campionato di Calcio a Cinque Serie B.

Il Comitato Regionale esprime il suo compiacimento alla Società HDI ASSICURAZIONI TRENTO per l'ambito traguardo raggiunto ed esprime l'augurio che rappresenti nel migliore dei modi la Regione Trentino Alto Adige nel prossimo Campionato di Serie B.

La Società FUTSAL BOLZANO 2007 è ammessa agli spareggi, riservati alle Società seconde classificate, per l'ammissione al Campionato di Serie B.

La Società COMANO TERME E FIAVE' retrocede nel campionato di serie C2 nel girone di competenza provinciale.

Le Società FUTSAL SACCO e CALCETTO LAIVES BMNM disputeranno i Play-out come previsto dal comunicato n. 18 del 15/09/2011.

CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C

DATA	GIORNATA			
1/05/12	5/R	AZZURRA S.BARTOLOMEO	SCHENNA SEKTION FUSSBALL	3 - 0
		ISERA	RIFFIAN KUENS	N.P.R.A.
		LE MADDALENE	SSV BRIXEN OBI	N.P.R.A.
		MAIA ALTA OBERMAIS	BOZNER	2 - 2
		UNTERLAND DAMEN	FASSA	5 - 1
5/05/12	9/R	VIPITENO STERZING A.S.D.	GARGAZON GARGAZZONE RAIKA	2 - 5
		MAIA ALTA OBERMAIS	LE MADDALENE	3 - 5
		RIFFIAN KUENS	GARGAZON GARGAZZONE RAIKA	4 - 4
6/05/12	9/R	SCHENNA SEKTION FUSSBALL	BOZNER	0 - 5
		AZZURRA S.BARTOLOMEO	CLARENTIA TRENTO	2 - 1
		ISERA	SSV BRIXEN OBI	7 - 0
		VIPITENO STERZING A.S.D.	FASSA	4 - 1

CLASSIFICA CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	AZZURRA S.B.	49	21		16	1	4	68	28	40
2	CLARENTIA TRENTO	47	20		15	2	3	49	14	35
3	BOZNER	45	20		14	3	3	55	19	36
4	ISERA	42	20		13	3	4	68	19	49
5	UNTERLAND DAMEN	41	20		12	5	3	50	22	28
6	GARGAZON	36	20		11	3	6	68	40	28
7	VIPITENO STERZING	30	21		9	3	9	46	42	4
8	RIFFIAN KUENS	23	19		7	2	10	37	44	-7
9	MAIA ALTA OBERMAIS	14	21		4	2	15	29	66	-37
10	BRIXEN OBI	14	19		4	2	13	25	66	-41
11	FASSA	14	20		4	2	14	23	65	-42
12	LE MADDALENE	13	19		3	4	12	31	74	-43
13	SCHENNA S.F.	4	20		0	4	16	13	63	-50

CLASSIFICA REALE CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE SERIE C

=====										
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	*

1 U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO	46	21	15	1	4	64	27	37	0	
2 A.C.F.CLARENTIA TRENTO	41	20	13	2	3	41	14	27	0	
3 F.C. BOZNER	39	20	12	3	3	50	18	32	0	
4 F.C. UNTERLAND DAMEN	37	20	11	4	3	45	19	26	0	
5 U.S. ISERA	36	20	11	3	4	53	18	35	0	
6 S.V. GARGAZON GARGAZZONE RAIKA	33	20	10	3	5	61	37	24	0	
7 C.F. VIPITENO STERZING A.S.D.	27	21	8	3	9	40	42	2-	0	
8 A.S.V.RIFFIAN KUENS	20	19	6	2	10	33	43	10-	0	
9 POL. LE MADDALENE	13	19	3	4	11	29	69	40-	0	
10 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS	11	21	3	2	14	22	60	38-	0	
11 A.S.D.FASSA	11	20	3	2	13	20	61	41-	0	
12 S.C. SCHENNA SEKTION FUSSBALL	3	20	0	3	16	13	63	50-	0	
13 A.S.D.*SSV BRIXEN OBI	0	19	0	0	0	0	0	0	0	
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*										

CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE - 2^ fase

DATA		GIORNATA					
1/05/12	8/R	ARCO 1895	VALLE DI NON	2	-	0	
		BRIXEN	FERSINA PERGINESE	2	-	1	
		FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL	ROVERETO	5	-	1	
		MAIA ALTA OBERMAIS	MEZZOCORONA S.R.L.	1	-	2	
		SPORT CLUB ST.GEORGEN	NATURNS	4	-	4	
		TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	MERANO MERAN CALCIO	10	-	1	
6/05/12	9/R	FERSINA PERGINESE	FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL	0	-	5	
		MAIA ALTA OBERMAIS	BRIXEN	1	-	3	
		MEZZOCORONA	MERANO MERAN CALCIO	5	-	1	
		NATURNS	TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	0	-	8	
		ROVERETO	ARCO 1895	2	-	4	
		VALLE DI NON	SPORT CLUB ST.GEORGEN	3	-	3	

CLASSIFICA CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	TRENTO CALCIO 1921	51	19		16	3	0	73	14	59
2	MEZZOCORONA	41	19		12	5	2	55	14	41
3	SUDTIROL	40	19		13	1	5	74	23	51
4	ARCO 1895	38	19		12	2	5	40	19	21
5	ST.GEORGEN	29	19		8	5	6	55	44	11
6	FERSINA PERGINESE	25	19		7	4	8	27	30	-3
7	ROVERETO	23	19		7	2	10	35	37	-2
8	BRIXEN	22	19		6	4	9	28	45	-17
9	MERANO MERAN C.	22	19		6	4	9	28	58	-30
10	VALLE DI NON	16	19		4	4	11	27	49	-22
11	NATURNS	12	20		2	6	12	22	83	-61
12	MAIA ALTA OBERMAIS	5	20		1	2	17	13	61	-48

CLASSIFICA REALE CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE

=====										
Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen	

1 S.S.D.TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.	48	19	15	3	0	71	13	58	0	
2 A.C. MEZZOCORONA S.R.L.	37	19	11	4	2	50	12	38	0	
3 U.S.D.ARCO 1895	35	19	11	2	4	38	17	21	0	
4 S.C.D.SPORT CLUB ST.GEORGEN	29	19	8	5	4	52	38	14	0	
5 A.S.D.FERSINA PERGINESE	22	19	6	4	7	26	25	1	0	
6 S.S.V.BRIXEN	22	19	6	4	8	27	39	12-	0	
7 F.C. MERANO MERAN CALCIO	22	19	6	4	7	26	44	18-	0	
8 U.S. ROVERETO	20	19	6	2	9	31	32	1-	0	
9 A.C. VALLE DI NON	16	19	4	4	9	26	40	14-	0	
10 S.S.V.NATURNS	12	20	2	6	10	21	63	42-	0	
11 D.F.C.MAIA ALTA OBERMAIS	5	20	1	2	16	12	57	45-	0	
12 *FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL	0	19	0	0	0	0	0	0	0	
*----- * = FUORI CLASSIFICA -----*										

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE – 2^ fase

DATA	GIORNATA				N.P.R.A.
1/05/12	8/R	BOZNER	SPORT CLUB ST.GEORGEN		16/05/2012
		FERSINA PERGINESE	MORI S. STEFANO		
		MERANO MERAN CALCIO	BRIXEN		4 - 0
		MEZZOCORONA S.R.L.	ALENSE		2 - 0
		VALLE DI NON	ARCO 1895		0 - 2
3/05/12	8/R	ROVERETO	FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL		3 - 4
5/05/12	9/R	BRIXEN	MORI S.STEFANO		1 - 2
6/05/12	9/R	ALENSE	BOZNER		0 - 3
		ARCO 1895	ROVERETO		2 - 1
		FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL	FERSINA PERGINESE		1 - 0
		MERANO MERAN CALCIO	MEZZOCORONA S.R.L.		0 - 1
		SPORT CLUB ST.GEORGEN	VALLE DI NON		4 - 0

CLASSIFICA CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE

N.	SQUADRA	PUNTI	GARE	PEN.	GV	GN	GP	RF	RS	DRETI
1	MEZZOCORONA	41	19		12	5	2	41	12	29
2	ST.GEORGEN	41	19		13	2	4	45	18	27
3	SUDTIROL	37	19		10	7	2	50	19	31
4	MERANO MERAN C.	33	19		11	0	8	45	33	12
5	BOZNER	29	18		8	5	5	37	29	8
6	FERSINA PERGINESE	27	18		7	6	5	29	22	7
7	ARCO 1895	26	19		8	2	9	23	31	-8
8	BRIXEN	22	20		6	4	10	24	38	-14
9	VALLE DI NON	21	19		7	0	12	21	36	-15
10	ALENSE	20	19		6	2	11	36	51	-15
11	ROVERETO	15	19		4	3	12	24	47	-23
12	MORI S.STEFANO	8	18		2	2	14	18	57	-39

CLASSIFICA REALE CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALE

Societa'	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS	DR	Pen
1 S.C.D.SPORT CLUB ST.GEORGEN	41	19	13	2	2	43	11	32	0
2 A.C. MEZZOCORONA S.R.L.	39	19	12	3	2	39	10	29	0
3 F.C. MERANO MERAN CALCIO	30	19	10	0	8	42	32	10	0
4 F.C. BOZNER	28	18	8	4	4	36	26	10	0
5 A.S.D.FERSINA PERGINESE	26	18	7	5	4	28	20	8	0
6 U.S.D.ARCO 1895	22	19	7	1	9	19	28	9-	0
7 A.C. VALLE DI NON	21	19	7	0	10	20	27	7-	0
8 S.S.V.BRIXEN	21	20	6	3	10	24	38	14-	0
9 U.S.D.ALENSE	19	19	6	1	10	34	45	11-	0
10 U.S. ROVERETO	15	19	4	3	10	21	38	17-	0
11 A.S.D.MORI S.STEFANO	8	18	2	2	13	18	49	31-	0
12 *FUSSBALLCLUB SUDTIROL SRL	0	19	0	0	0	0	0	0	0

* = FUORI CLASSIFICA

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, dott. Giannantonio Radice, assistito dal sostituto Bruno Pisetta e dal rappresentante dell'A.I.A., Sergio Barison, nella seduta del 09/05/2012, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 6/ 5/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 500,00 TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.
 Per tenuta di gioco irregolare riportante scritte non autorizzate. Spiace dover constatare il comportamento irrispettoso, sprezzante ed incurante delle norme federali, tenuto dalla Società, rea per la quarta volta della medesima infrazione pur essendo, in diverse occasioni, edotta sul comportamento da tenere. L'augurio è che un mutato atteggiamento eviti il dovuto intervento della Giustizia Sportiva per casi così facilmente risolvibili se consoni al rispetto delle norme.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 24/ 5/2012**

PIGNATELLI ROBERTO (TERMENO TRAMIN)
 (recidivo)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA**

COLPO MIRKO (MORI S.STEFANO)
 FESTI PAOLO MARIA (ROVERETO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XIII infr**

MICHELON LUCA (PORFIDO ALBIANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI infr

PAISSAN PATRIZIO (TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

MARCHIORI FABIANO (ALENSE)
 SPADINA MATTIA (EPPAN)
 IACHEMET FABRIZIO (ROTALIANA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

PELLEGRINI YURI (SALORNO RAIFFEISEN)
 LUCENA GONZALEZ JUAN JESUS (TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

DEBIASI GIACOMO (ALENSE)
 MAISTRELLI DANIEL (ROTALIANA)
 PANCHERI ANDREA (TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)
 MANICA STEFANO (VALLAGARINA S.C.A.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

BONILLA BALTAN CARLOS ENRIQUE	(ALENSE)
SCHROTT MIRCO	(BRIXEN)
TROTTNER LUCA	(ROTALIANA)
CUGNETTO EUGENIO	(TERMENO TRAMIN)
SFORZIN PIETRO MATTEO	(TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)
RAFFAELLI DAVIDE	(VALLAGARINA S.C.A.R.L.)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES**GARE DEL** 24/ 4/2012**DELIBERA**

gara del 24/ 4/2012 ALENSE - SALORNO RAIFFEISEN

Il Giudice Sportivo

preso atto del supplemento al rapporto di gara dell'arbitro della gara Alense - Salorno, Campionato Juniores del 24.04.2012 , con il quale dichiara di aver omesso di allegare al rapporto di gara la richiesta F.P consegnatagli dalla Società,

delibera

di revocare il provvedimento dell'ammenda di Euro 60,00 a carico della società U.S. Alense di cui al C.U. n° 58 del 03.05.2012 pag. 58/812.

GARE DEL 1/ 5/2012**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI**AMMONIZIONE E DIFFIDA**

ROSSI CLAUDIO (TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA**

RIGATTI MANUEL (ARCO 1895)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

DE MARCHI PATRICK (VILLAZZANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

WIDMANN LORENZ	(BOZNER)
RABANSER ALEX	(BRIXEN)
CARUSO DAVIDE	(EPPAN)
NONES ALESSIO	(PORFIDO ALBIANO)
SEFERI SAMIR	(TERMENO TRAMIN)
BENETTI ALEX	(TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)
FOLCHINI FEDERICO	(VALLAGARINA S.C.A.R.L.)
GRANDI ALESSANDRO	(VALLAGARINA S.C.A.R.L.)
MELOTTI LUCA	(VALLAGARINA S.C.A.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr

CHRISTANELL PATRICK	(MAIA ALTA OBERMAIS)
BRIDI DAMIANO	(VILLAZZANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

VOCI ELIDON	(ALENSE)
MAZOHL FABIAN	(MAIA ALTA OBERMAIS)
KURTISI BERAT	(PORFIDO ALBIANO)
CARLA ALEX	(SALORNO RAIFFEISEN)
PAPA FILIPPO	(TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.)

GARE DEL 5/ 5/2012**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA**

BETTINI BENJAMIN	(ARCO 1895)
FERRETTI GIRISH	(FERSINA PERGINESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

ORTLER THOMAS	(NATURNS)
---------------	-----------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

LANTHALER INGO	(NATURNS)
TOLDO KEVIN	(PORFIDO ALBIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

PEDERZOLLI MATTEO	(FERSINA PERGINESE)
MATTEI LUCA	(VALLAGARINA S.C.A.R.L.)

GARE DEL 7/ 5/2012**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

ROSSI MARCO

(BOZNER)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

BRAGAGNA ANDREA

(EPPAN)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1

GARE DEL 4/ 5/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

ANGHEBEN ALBERTO

(LIZZANA C.S.I.)

PAGANI NICCOLO

(POOL CALCIO A 5 BOLZANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

GIANOTTI DANIELE

(FUTSAL BOLZANO 2007)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE SERIE C

GARE DEL 1/ 5/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

MOTTES CLAUDIA

(AZZURRA S.BARTOLOMEO)

ZAGLER STEFANIE

(SCHENNA SEKTION FUSSBALL)

GARE DEL 5/ 5/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

ZAGLER STEFANIE

(SCHENNA SEKTION FUSSBALL)

GARE DEL 6/ 5/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

SCHWITZER SARAH

(VIPITENO STERZING A.S.D.)

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALE - 2[^] fase

GARE DEL 1/ 5/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

MINNI ARMANDO

(FERSINA PERGINESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

COMBATTI JOSE PIO

(FERSINA PERGINESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

FUCHSBERGER ANDREAS

(MAIA ALTA OBERMAIS)

GARE DEL 3/ 5/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 60,00 ROVERETO
Per minacce ed offese dei propri sostenitori all'arbitro.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

MANFRINI ANDREA (ROVERETO)
A fine gara dirigendosi verso gli spogliatoi urlava al direttore di gara irripetibili offese .

AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr

MANFRINI ANDREA (ROVERETO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

CONSOLATI ALESSANDRO (ROVERETO)
ODORIZZI DIEGO (VALLE DI NON)

GARE DEL 6/ 5/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr

MANFRINI ANDREA (ROVERETO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

FUCHSBERGER ANDREAS (MAIA ALTA OBERMAIS)
CANDIO LUCA (MEZZOCORONA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

FELDER CHRISTIAN (SPORT CLUB ST.GEORGEN)
MARTINELLI ANDREA (MERANO MERAN CALCIO)

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REG. - 2[^] fase

GARE DEL 29/ 4/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

DOSSI ALESSIO

(MORI S.STEFANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

VONMETZ PETER

(BOZNER)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr

PEDROTTI LUCA

(ARCO 1895)

GARE DEL 1/ 5/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

GASSER ULRICH

(BRIXEN)

ALSHIQI EDIT

(MERANO MERAN CALCIO)

GARE DEL 3/ 5/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr

MUTINELLI MARCO

(ROVERETO)

GARE DEL 5/ 5/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 60,00 BRIXEN
Per mancata consegna all'arbitro della richiesta forza pubblica.

5.2 Delibere della Commissione Disciplinare

La Commissione Disciplinare costituita dall'avv. Maurizio Agostinelli (Presidente) e dai signori avv. Alessandro Baracetti e avv. Martino Pozzan (Componenti) nella riunione del giorno 08.05.2012 in Trento, ha assunto la seguente decisione

OGGETTO: RICORSO SOCIETA' ALENSE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE DEIMICHEI SIMONE DI CUI AL C.U. N. 57 DI DATA 26.04.2012 (GARA SALORNO RAIFFEISEN - ALENSE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA DEL 22.04.2012)

In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Eccellenza Salorno Raiffeisen – Alense del giorno 22.04.2012, il G.S. presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Deimichei Simone (Alense) la squalifica per sei gare con la seguente motivazione: “Espulso per ripetute spinte al direttore di gara; al termine dell'incontro rientrava sul terreno di gioco riprendendo a spingere l'arbitro per impedirgli di rientrare nello spogliatoio e cercando di deviarlo dalla direzione presa; il tutto accompagnato da gravi minacce. L'azione del giocatore espulso era talmente insistente che il medesimo doveva essere allontanato a forza dai propri compagni”.

Avverso tale provvedimento ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società Alense contestando la dinamica dei fatti, con conseguente richiesta di riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

La Commissione ha proceduto all'audizione del Presidente e di due Dirigenti della società ricorrente, nonché, in sessione telefonica, del Direttore di gara.

In esito alle risultanze come sopra raccolte, ritiene la Commissione che i fatti addebitabili al giocatore Deimichei Simone vadano intesi come reiterato comportamento di protesta scomposta (l'espulsione è avvenuta nel corso del recupero concesso dall'arbitro qualche secondo prima del termine della gara) culminato nel profferimento di vaghe espressioni minacciose.

La precisazione mitiga, ancorchè di pochissimo la gravità del fatto, ragion per cui appare congrua la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara

Ciò premesso, la C.D., in parziale accoglimento del ricorso della società Alense riduce a quattro gare di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Deimichei Simone (Alense).

Poiché il ricorso è stato accolto si autorizza il non addebito della relativa tassa.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 25/05/2012.

Publicato in Trento ed affisso all'albo del C.R. Trentino Alto Adige il 10/05/2012.

Il Segretario
(Patrizia Andreatta)

Il Presidente
(Osvaldo Carbonari)